

# **STATUTO**

## **DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI FIRENZE**

Approvato a maggioranza qualificata dall'assemblea plenaria il giorno 08.05.2007 e confermato dall'assemblea plenaria del 13.12.2016 con l'aggiornamento dell'art.16 in riferimento agli ambiti territoriali istituiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con D.D.G. 2 marzo 2016, n.42

**Ufficio di Presidenza  
anno scolastico 2016-2017**

Presidente: Giulio Tassini  
Vice presidente: Filippo Mancini  
Vice presidente: Victoria Cartacci  
Segretario: Fiammetta Carli Ballola

## **Dieci anni di rappresentanza: dal 2008, un passo in avanti**

*La Consulta Provinciale degli Studenti è l'organismo ufficiale ed istituzionale di rappresentanza studentesca, composto su base provinciale da due studenti eletti da tutti i loro compagni di scuola per ogni Istituto Superiore.*

*La nostra Consulta degli Studenti dispone di una propria autonomia, di finanziamenti annuali da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e la possibilità per i nostri rappresentanti di contribuire nella propria scuola alla stesura del regolamento di Istituto e ad amministrare i fondi che vengono annualmente stanziati per le attività studentesche.*

*La Consulta ha rappresentato negli ultimi dieci anni una reale opportunità per gli studenti e per le loro scuole di avvalersi di un organo ufficiale ed operativo, che è riuscito a valorizzare dal '96 ad oggi progetti ed iniziative studentesche molto concrete, a supportare le difficoltà e le esigenze degli studenti ed a realizzare un dialogo efficace con il mondo della scuola ed il mondo delle istituzioni.*

*La scommessa che dal '96 le Rappresentanze ed il Ministero della Pubblica Istruzione hanno voluto porre in essere costituisce di certo una vittoria per ciascuno studente, che attraverso meccanismi democratici ha la reale possibilità di entrare a far parte di un organismo altrettanto democratico e funzionale, che consente a ciascuna scuola pubblica - sia statale sia paritaria - di far sentire la propria voce e di confrontarsi con gli altri Istituti della propria provincia.*

*L'impegno e la grande partecipazione dei membri dell'A.S. 2006-07 nell'approvazione del nuovo Statuto ha desiderato dare alle scuole del territorio provinciale una maggiore possibilità di partecipare alle scelte decisionali della Consulta e a ciascun membro futuro la reale occasione di poter dare un contributo di sostanza agli indirizzi programmatici delle attività e delle iniziative della Consulta di Firenze.*

*Il nuovo Statuto della Consulta di Firenze, approvato con una ampissima maggioranza, si propone così di portare avanti e di rilanciare quella scommessa che da dieci anni ha dato numerose occasioni agli studenti e che ora potrà farlo con più forza e più autorevolezza, essendo realmente in grado oggi di garantire il raccordo capillare con tutto il territorio fiorentino ed un assetto organizzativo veramente partecipativo, senza dimenticare, però, quelli che sono e devono essere i doveri di ciascun membro rappresentante.*

**Enrico Simonetto**  
Presidente della Consulta Provinciale  
degli Studenti di Firenze

Firenze, 30 maggio 2007

## **CAPO I**

### **PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### **Art. 1**

##### **Definizione**

La Consulta Provinciale degli Studenti è l'organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale istituito nel 1996 (Direttiva Ministeriale del 3 aprile 1996, n. 133; D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni).

La Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze (CPS) è composta dagli studenti eletti in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado della città metropolitana; la consulta elegge al suo interno un Presidente, un Segretario, la Giunta Esecutiva e si divide in Commissioni permanenti o progettuali.

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

La Consulta Provinciale degli Studenti, in base all'art. 6 del D.P.R. 567/1996 e successive integrazioni, ha il compito di:

1. assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le Istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento, che superino le dimensioni del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra il Dirigente Provinciale, il Direttore Regionale, gli Enti Locali e la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato e le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
2. formulare proposte ed esprimere pareri all'Ufficio Scolastico Provinciale, all'Ufficio Scolastico Regionale, agli Enti Locali competenti ed agli Organi Collegiali territoriali e d'Istituto, nonché formulare pareri inerenti l'applicazione della legge sul dimensionamento;
3. istituire, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare attuazione del presente regolamento, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e alle attività di orientamento;
4. promuovere iniziative di carattere interprovinciale, interregionale e transnazionale;
5. designare i due rappresentanti all'interno dell'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 Giugno 1998, n. 249;
6. promuovere la formazione dei rappresentanti degli studenti, attraverso seminari, sportelli e corsi di formazione nelle scuole sui diritti e doveri degli studenti e sulla rappresentanza degli stessi;
7. valorizzare le migliori esperienze di partecipazione studentesca realizzate negli ultimi anni;
8. promuovere percorsi educativi di educazione alla convivenza civile sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
9. potenziare iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, attraverso un maggior coinvolgimento degli studenti nelle fasi progettuali e nelle attività complementari e integrative, favorendo a tal fine le condizioni per l'apertura pomeridiana delle scuole.

La CPS si dota, con proprio Statuto, di un'organizzazione di tipo collegiale-rappresentativo, che ne disciplina gli organi e gli ordinamenti.

Le regole di contabilità pubblica (trasparenza, efficacia, economicità, buona amministrazione) devono sottendere a tale organizzazione.

Una finalità basilare della CPS è quella di essere esercizio per gli studenti delle regole democratiche di gestione della cosa pubblica.

Essa è un organismo fortemente caratterizzato dall'autogestione e dall'autonomia degli studenti, assicurate anche dall'autonomia di gestire un proprio budget annuale.

### **Art. 3**

#### **Composizione**

Della CPS fanno parte due studenti eletti ogni anno in tutti gli Istituti secondari di secondo grado statali e paritari della provincia di Firenze ed i membri esperti incaricati per il supporto dei lavori.

### **Art. 4**

#### **Indipendenza dalle correnti partitiche**

1. La Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze è indipendente da qualsiasi corrente partitica e politica.

2. Nel corso delle riunioni, i membri della CPS, nell'esprimere pareri o fare riferimenti relativi a coalizioni politiche e a uomini o partiti politici, non devono fare propaganda per associazioni o movimenti politici. A garantire l'autonomia e l'apartiticità della CPS è il Presidente che, moderando le riunioni, è garante del rispetto del suddetto comma.

3. Se le disposizioni dei precedenti commi non sono rispettate durante lo svolgimento delle sedute, il Presidente procede con le stesse modalità previste dall'articolo 38, in quanto le suddette espressioni sono da ritenersi sconvenienti, al fine di non degenerare il dibattito democratico e di osservare il mandato secondo il quale ciascun componente della CPS rappresenta le esigenze dei giovani nella loro totalità e quindi senza distinzioni ideologiche.

Ogni progetto di natura partitica e/o riconducibile a queste ultime è conseguentemente irricevibile da parte della CPS.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

### **Art. 5**

#### **Entrata in funzione degli eletti e scadenza del loro mandato**

1. Gli eletti entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto dell'insediamento della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze e, salvo il caso di dimissioni, rimangono in carica fino a nuove elezioni.

2. In caso di dimissioni, o di decadimento di cui l'art. 27, i membri sono sostituiti dai primi dei non eletti.

### **Art. 6**

#### **Insedimento della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze**

La prima riunione della neo-eletta Consulta rappresenta un momento di fondamentale importanza per lo sviluppo di tutto il lavoro dell'anno. La procedura prevista per l'ottimale svolgimento della riunione d'insediamento è la seguente:

1. alla riunione partecipa e presiede l'assemblea il Presidente uscente, anche se non fa parte della nuova Consulta;
2. funge da Segretario *pro tempore* il docente referente;
3. si provvede alla distribuzione in forma cartacea o in PDF dello Statuto;
4. si dà il benvenuto e si procede alla presentazione della Giunta Esecutiva e del Presidente uscenti;
5. si dà illustrazione dei progetti svolti, delle attività iniziate e non ancora concluse, nonché dei fondi residui cumulabili;
6. si accolgono le proposte, se ci sono, della Consulta uscente.

La CPS procede successivamente all'elezione del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze (Presidente) e degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza: oppure, qualora le procedure di elezione risultassero particolarmente lunghe e complesse, si possono rimandare le operazioni di voto ad una nuova riunione.

### **Art. 7** **Elezione del Presidente**

Per candidarsi è necessario depositare presso il banco di presidenza un proprio documento di programma sostenuto da almeno dieci membri.

All'elezione del Presidente si procede nel seguente modo:

1. il presidente della riunione chiede la disponibilità dei presenti a proporre la propria candidatura alla presidenza;
2. viene costituita la Commissione Elettorale, di cui l'art. 8, per adempiere alle procedure di votazione. Tale Commissione si fa garante della regolarità dell'elezione, vidimando e scrutinando le schede;
3. i candidati proponenti si presentano al banco di presidenza depositando presso il Segretario provvisorio il proprio programma sottoscritto da almeno dieci membri;
4. si procede con votazione a scrutinio segreto;
5. è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (50% + 1);
6. nel caso in cui al primo turno nessuno dei candidati risulti avere la maggioranza dei votanti, si segue col ballottaggio tra i due candidati più votati;
7. la Commissione Elettorale effettua le operazioni di spoglio delle schede in seduta pubblica;
8. concluse le operazioni di scrutinio, il presidente della Commissione Elettorale proclama l'esito della votazione ed ha luogo l'insediamento ufficiale del neo Presidente.

Per l'elezione del Segretario si applicano le modalità sopraindicate. Nel caso in cui lo si ritenesse opportuno, si può procedere all'elezione di due Segretari.

### **Art. 8** **Commissione Elettorale**

La Commissione Elettorale effettua le operazioni di scrutinio di cui l'art. 7, esegue la chiamata dei membri per la votazione, proclama il candidato eletto.

È composta da due membri della CPS sorteggiati, da colui che presiede la prima riunione, ed è integrata da un rappresentante indicato da ciascun candidato, che entra a far parte con pari diritti della Commissione.

La Commissione elegge al suo interno il proprio presidente, che proclama l'esito della votazione e sovrintende le operazioni di scrutinio.

La Commissione effettua le operazioni di spoglio in seduta pubblica e redige un verbale riportante la durata delle operazioni di voto e di scrutinio, il numero totale dei votanti, il numero complessivo delle schede valide e di quelle nulle, le prime attribuite ad ogni nominativo valido espresso, e le seconde suddivise tra bianche e nulle.

Nel caso di parità numerica dei membri della Commissione, per i pareri interni il voto del presidente acquista valenza doppia.

### **CAPO III COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

#### **Art. 9**

##### **Composizione dell'Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da uno o più Vicepresidenti e dal Segretario.

Il Presidente conferisce ai componenti dell'Ufficio di Presidenza apposite deleghe per lo svolgimento e l'adempimento degli incarichi per la durata del proprio mandato al fine di creare un ampio coinvolgimento delle parti elettive dell'Ufficio di Presidenza nella gestione della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze.

#### **Art. 10**

##### **Nomina del Vicepresidente**

È di diritto in qualità di vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze il candidato a presidente primo dei non eletti (o risultante non eletto al ballottaggio).

È facoltà del Presidente procedere, dopo l'elezione del segretario, alla nomina di un secondo Vicepresidente.

Entrambi i Vicepresidenti entrano a far parte di diritto dell'Ufficio di Presidenza.

### **CAPO IV ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE**

#### **Art. 11**

##### **Attribuzione dell'Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza garantisce il rispetto delle norme del regolamento; tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti di tutti i membri. Cura l'insediamento ed il funzionamento delle Commissioni, mantenendo i rapporti con queste e coordinandone il lavoro.

Nel caso in cui i membri non prendano parte alle riunioni, devono comunicarlo all'Ufficio di Presidenza, presentando motivazioni valide in modo da non rischiare di decadere. L'Ufficio di Presidenza, inoltre, provvede ad amministrare i fondi stanziati per la Consulta ed esamina le questioni in materia di interpretazione del regolamento.

Nel caso in cui vi siano controversie sull'interpretazione dello Statuto, una delegazione elettiva della CPS partecipa assieme all'Ufficio di Presidenza, di cui l'art. 41, alle scelte interpretative del regolamento.

## **Art. 12**

### **Attribuzione del Presidente**

Il Presidente rappresenta la Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze, rappresenta la sua unità ed assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare lo Statuto. Sulla base di questo presiede le assemblee plenarie e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.

Nomina uno o più Vicepresidenti e si può avvalere della collaborazione di studenti esperti, in modo da espletare al meglio le proprie funzioni.

Il Presidente esercita tutte le altre attribuzioni assegnategli dal presente Statuto.

## **Art. 13**

### **Attribuzione del Vicepresidente**

Il Vicepresidente collabora con il Presidente, il quale, in caso di impedimento, lo designa a sostituirlo temporaneamente.

Il Vicepresidente su richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza, da parte del Presidente, può essere sollevato dall'incarico e quindi sostituito con un altro membro.

## **Art. 14**

### **Attribuzione del Segretario**

Il Segretario effettua e sovrintende la redazione del processo verbale delle riunioni e tiene nota dei rappresentanti iscritti a parlare; da lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato; fa l'appello nominale; accerta il risultato delle votazioni e verifica i testi approvati dalla CPS. Coadiuvando il Presidente per il regolare andamento dei lavori ed in casi particolari, per una determinata seduta, può essere sostituito dal docente referente.

Il Segretario, anche su richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza, può essere sollevato dall'incarico e quindi sostituito con nuove elezioni. In ogni caso, come per casistiche analoghe, il dimissionamento può in ogni modo essere deferito al giudizio dell'assemblea.

## **CAPO V**

### **GIUNTA ESECUTIVA**

## **Art. 15**

### **Attribuzioni della Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva (Giunta) è un organo autonomo della CPS di Firenze, che opera in favore della programmazione delle attività dei lavori ed alla risoluzione delle questioni tecniche finalizzate al miglioramento e allo snellimento dell'attività burocratica e procedurale della Consulta.

Si dota di un proprio regolamento ed è formata dall'Ufficio di Presidenza e dai Coordinatori delle Commissioni; ed è convocata con cadenza regolare con una convocazione ufficiale. Tra le funzioni della Giunta vi è anche il sostegno al radicamento della CPS nel territorio fiorentino, e la tutela delle minoranze presenti nella provincia.

Ad essa è attribuito potere decisionale circa le suddette competenze, nonché per le questioni motivatamente ritenute d'interesse, a carattere specifico o d'urgenza e da quanto previsto dal proprio regolamento; può, inoltre, stanziare somme di denaro non superiori a 2500 Euro.

Ogni disposizione non espressamente definita nel presente regolamento è deferita come competenza della Giunta Esecutiva.



## **Art. 16**

### **Rappresentanza territoriale**

All'interno della Giunta Esecutiva è garantita una rappresentanza territoriale delle realtà comunali della provincia di Firenze ove sia prevista l'elezione di rappresentanti all'interno della CPS secondo i criteri degli art. 1 e 3.

Ai lavori della Giunta partecipano dieci membri eletti dalla CPS in rappresentanza di cinque collegi in riferimento agli ambiti territoriali istituiti dall'USR Toscana come da D.D.G. del 2 marzo 2016, n. 42.

Tali sono:

- Collegio 1) Firenze
- Collegio 2) Mugello, Valdarno e Valdisieve
- Collegio 3) Firenze Nord Ovest
- Collegio 4) Firenze Sud Est
- Collegio 5) Empolese

Sono previste per i cinque collegi sopra elencati: quattro, uno, uno, uno e tre rappresentanti eletti tra i membri facenti parte dei suddetti collegi.

Alle procedure elettorali si procede nella riunione successiva al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza. I membri della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo per il rispettivo collegio di appartenenza. I Comuni e le relative scuole rientranti nei cinque collegi sono allegati al presente Statuto (Allegato B).

## **CAPO VI COMMISSIONI DI LAVORO**

### **Art. 17**

#### **Definizione e finalità**

1. Le Commissioni di lavoro (Commissioni) sono organi autonomi della CPS e pertanto possono riunirsi in sedi e in orari diversi, a seconda delle esigenze di lavoro.
2. Non viene attribuito alle Commissioni alcun potere decisionale ai fini dell'andamento dei lavori della Consulta, esse tuttavia possono esprimere all'assemblea propri pareri e linee guida che sono sottoposte a giudizio dei membri. I pronunciamenti delle Commissioni rivestono esclusivo carattere di parere consultivo.
3. Ciascun membro della CPS può, presentato ed approvato un proprio progetto, formare una Commissione progettuale per favorirne la realizzazione, nonché consentire a tutti di lavorare su un preciso obiettivo da portare a termine collegialmente nel più breve tempo possibile. In questo modo, data l'autonomia delle Commissioni, saranno snellite tutte le procedure burocratiche relative alla convocazione di una apposita riunione plenaria.
4. Le Commissioni eleggono un proprio Coordinatore ed un proprio Segretario, il quale lo coadiuva nello svolgimento dei lavori. Questi redige il verbale di ogni seduta, prende nota degli iscritti a parlare, e può sostituire, in caso di impedimento, il proprio coordinatore alle riunioni della Giunta mediante delega.

**Art. 18**  
**Modalità**

I membri, presentando un proprio progetto conseguentemente approvato, possono dare vita ad una Commissione di lavoro di natura progettuale, composta da un minimo di 4 fino ad un massimo di 15 membri. Ne diviene coordinatore il primo firmatario del progetto.

La Commissione progettuale decade all'espletamento dei propri compiti.

Il Presidente, anche su richiesta dell'assemblea, può indire una Commissione permanente su questioni di natura consultiva o territoriale, che è composta da 4 a 20 membri della CPS. I componenti di queste Commissioni procedono all'elezione di un coordinatore, che entra a far parte della Giunta per il mandato in corso.

**Art. 19**  
**Ruolo dei Coordinatori di Commissione**

Ogni Commissione procede, dandone comunicazione al Presidente, alla designazione dei propri Coordinatori e dei Segretari secondo le modalità stabilite dall'art. 18. Questi, convocano le Commissioni e ne regolano i lavori, disciplinando i dibattiti e tenendo costanti contatti con l'Ufficio di Presidenza, coadiuvati dai rispettivi Segretari.

Essi sono i responsabili del funzionamento della Commissione, ne riferiscono all'assemblea e ne esercitano la rappresentanza interistituzionale per quanto concerne il tema da loro affrontato. Possono, inoltre, chiedere al Presidente di avvalersi di esperti qualora ne avessero necessità.

**Art. 20**  
**Variazioni nella composizione delle Commissioni**

Ciascun membro può partecipare alle riunioni di Commissione diverse da quelle alle quali appartiene, esercitandovi tutti i diritti degli iscritti alla Commissione, escluso quello di voto.

A seguito di 3 assenze non comunicate preventivamente al Coordinatore o al Segretario della Commissione, il membro inadempiente sarà ritenuto manifestamente dimissionario perdendo i diritti precedentemente acquisiti all'interno della Commissione.

I Coordinatori possono appartenere anche ad altre Commissioni di lavoro, non potendovi esercitare al loro interno il diritto di candidatura.

**Art. 21**  
**Della discussione nelle Commissioni**

Per la discussione nelle Commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione nella riunione plenaria.

Il Coordinatore della Commissione assicura il rispetto della disposizione di cui al precedente comma.

**CAPO VII**  
**CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI**

**Art. 22**  
**Convocazione della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze**

La Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze si riunisce in seduta plenaria, alla quale sono invitati e tenuti a partecipare tutti i membri che la compongono.

Il testo dell'ordine del giorno delle riunioni è diramato dal Presidente, previo consenso della Giunta Esecutiva, per mezzo dell'Ufficio Scolastico Provinciale, con la trasmissione a tutti i rappresentanti.

Salvo i casi di urgenza, soggetti a vantazione del Presidente, la diramazione della convocazione è garantita almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta.

Nella convocazione devono essere sempre indicati gli argomenti all'ordine del giorno della riunione, ed eventuali altre note da parte della Presidenza.

Se necessario, la data di convocazione della plenaria successiva può essere decisa al termine della plenaria in corso.

#### **Art. 23**

##### **Convocazione della Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva, essendo un organo riconosciuto ed autonomo all'interno della CPS di Firenze, viene convocata dal Presidente, e vengono applicate a tale proposito le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 22 del presente Statuto.

#### **Art. 24**

##### **Convocazione delle Commissioni di lavoro**

I Coordinatori di Commissione convocano, mediante gli strumenti ritenuti più idonei, le proprie riunioni, facendo pervenire il luogo e la data e gli argomenti all'ordine del giorno ai membri iscritti. Per la convocazione dei membri, ci si può avvalere della collaborazione dell'Ufficio di Presidenza, nonché delle modalità utilizzate per la convocazione delle riunioni plenarie.

La data di convocazione successiva al termine della riunione di Commissione, è, salvo i casi d'urgenza, decisa tra i presenti.

### **CAPO VIII**

#### **ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI**

#### **Art. 25**

##### **Organizzazione materiale delle sedute**

1. La CPS si riunisce normalmente nella propria sede con cadenza regolare.

In caso di variazioni sulla data o sul luogo di incontro, l'Ufficio di Presidenza informerà tempestivamente tutti i rappresentanti su eventuali rettifiche.

2. Ogni membro presente alle riunioni, è tenuto a firmare e a comunicare la propria presenza nell'apposito registro delle presenze, reso disponibile presso la Presidenza, che ne attesta la partecipazione effettiva alla riunione pur non prendendo parte alle discussioni.

#### **Art. 26**

##### **Processo verbale**

Il Segretario redige alla fine di ogni seduta il processo verbale, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la sintesi delle discussioni e gli esiti delle deliberazioni e delle votazioni. Sono indicanti per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi partecipano. È inoltre inserito nel verbale qualsiasi altro documento o fatto rilevante pervenuto durante lo svolgimento dei lavori.

Sono inseriti in allegato al verbale di ogni plenaria i testi dei progetti presentati ai membri ed eventualmente messi in votazione; i relativi piani di spesa; l'elenco delle presenze, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati; nonché a qualsiasi altro documento presentato durante la plenaria, di cui sia richiesto l'inserimento a verbale.

Il verbale è letto all'inizio di ogni seduta plenaria successiva a quella della sua redazione: se non vi sono contestazioni o integrazioni da parte dei membri presenti, il suddetto verbale si intende approvato; altrimenti, se emendato, viene messo in votazione.

#### **Art. 27**

##### **Partecipazione**

I membri della CPS sono tenuti a partecipare ai lavori assembleari per tutta la loro durata. L'eventuale motivata impossibilità a parteciparvi dovrà essere comunicata tempestivamente, via telefax o on-line, al Segretario, che inserirà i nominativi degli assenti giustificati nel processo verbale. Spetta poi al Presidente informare l'Assemblea delle assenze e delle loro motivazioni. Non sono tenute in considerazione ai fini del numero legale il quoziente dei membri, che abbiano comunicato la loro assenza.

In caso di impossibilità a partecipare ai lavori, il membro può delegare uno studente che lo sostituisce ed acquisisce i diritti di parola e di voto.

Dopo due assenze consecutive ingiustificate ai suddetti lavori, il membro sarà ritenuto, a tutti gli effetti manifestamente dimissionario e sarà sostituito nell'incarico dallo studente primo dei non eletti della stessa scuola. In assenza di sostituto si procede all'elezione di un nuovo rappresentante.

#### **Art. 28**

##### **Iscrizione a parlare**

I membri si iscrivono di norma a parlare presso la Presidenza, prima dell'inizio della discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla CPS su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono preventivamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione.

#### **Art. 29**

##### **Ordine degli interventi**

Gli interventi svolti dai membri, avvengono secondo l'ordine dell'iscrizione a parlare, gestito dal Segretario.

Il membro iscritto nella discussione, che sia assente dall'aula al momento del suo turno a parlare, decade dalla facoltà di parlare. I membri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Segretario.

La Presidenza, in caso di eccessivi prolungamenti dei tempi, può di concerto con la Giunta Esecutiva, predisporre un sistema di contingentamento dei tempi per accorciare la tempistica degli interventi e delle dichiarazioni di voto, nel rispetto della rappresentanza territoriale della Consulta, di cui l'art. 16.

### **CAPO IX**

#### **DELIBERAZIONI DELLA CONSULTA E VOTAZIONI**

#### **Art. 30**

##### **Validità delle deliberazioni - Numero legale e verifica**

Si presume che la CPS sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di ogni delibera da adottarsi con votazione per alzata di mano, un membro può richiedere la verifica del numero legale e questa viene disposta dal Presidente.

La CPS si considera valida per l'effettuazione delle comunicazioni, quando alle assemblee plenarie partecipano 1/3 dei membri effettivi.

Le deliberazioni della Consulta sono valide, quando alle votazioni partecipa la maggioranza dei membri. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei rappresentanti che partecipano alla votazione.

Ogni stanziamento o delibera di natura economica, è valida quando alla sua votazione esprimono parere favorevole i 2/3 dei membri.

Ciascun progetto approvato dall'assemblea è da considerarsi tale quando, essendo previste delle pesi, è approvato anche il piano di spesa relativo alla suddetta iniziativa.

Si intende che abbiano partecipato al voto i membri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

#### **Art. 31**

##### **Mancanza di numero legale**

In caso di mancanza di numero legale il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure scioglierla.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

#### **Art. 32**

##### **Dichiarazione di voto**

Ogni membro ha facoltà di anticipare la propria intenzione di voto esponendo le motivazioni.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, che è fatta dal Presidente.

#### **Art. 33**

##### **Proteste sulle deliberazioni**

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni della CPS, se pronunciate, non vengono tenute in considerazione.

#### **Art. 34**

##### **Modalità di votazione**

La CPS vota a scrutinio palese o per appello nominale; si procede allo scrutinio segreto obbligatorio solamente per l'elezione delle cariche o quando il Presidente o l'assemblea lo ritenga necessario.

La CPS vota solitamente per alzata di mano, a meno che venti membri chiedano l'appello nominale. La domanda di appello nominale, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia iniziato la votazione.

Delle votazioni per alzata di mano vengono riportati nel verbale semplicemente gli esiti finali senza dettagli numerici, che invece vengono allegati separatamente in caso di appello nominale o di scrutinio segreto.

#### **Art. 35**

##### **Votazione per appello nominale**

Alla votazione per appello nominale si procede quando ne sia stata presentata richiesta ai sensi dell'art. 34. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del "favorevole" e del "contrario", comincia la chiama dei membri in ordine alfabetico. Esaurito l'elenco si effettua un nuovo appello dei membri, che non abbiano risposto durante la prima chiama.

Dopo la chiusura della votazione, viene consegnato al Presidente, a cura del Segretario, l'elenco dei membri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso.

Il Presidente proclama pertanto l'esito della votazione. L'elenco dei votanti e delle relative espressioni di voto viene inserito in allegato al verbale della seduta.

#### **Art. 36**

##### **Votazione a scrutinio segreto**

Le votazioni per quali il Presidente o l'assemblea abbiano deciso il ricorso allo scrutinio segreto, hanno luogo mediante una scheda predisposta dall'Ufficio di Presidenza. I membri esprimono la

loro preferenza secondo le istruzioni per il voto, fornite dal Presidente, che predispone altresì un'urna per la raccolta delle schede.

Il Segretario effettua la chiama dei membri all'urna e tiene nota dei non votanti.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza effettuano lo spoglio delle schede, redigendo un verbale della votazione, che viene inserito in allegato al verbale della seduta.

#### **Art. 37**

##### **Annullamento e ripetizione votazioni**

Dal momento in cui si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente ed il Segretario, valutate le circostanze, possono procedere all'annullamento del voto e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i membri che abbiano partecipato alla precedente.

L'irregolarità può essere accertata d'iniziativa dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, oppure esser denunciata da un membro prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

### **CAPOX**

#### **GIURISDIZIONE INTERNA**

#### **Art. 38**

##### **Ordine delle riunioni - Sanzioni disciplinari**

1. Il Presidente provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. Quando un membro turba l'ordine o pronuncia parole offensive, il Presidente effettua un richiamo all'ordine. Il membro richiamato può dare spiegazioni all'Assemblea alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo. Se esso non viene revocato, viene inserito nel processo verbale.

Qualora il membro richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, passi ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti l'inibizione e può disporre l'espulsione dall'aula per il resto della riunione.

3. Se questi si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà al Segretario le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

4. Anche l'inibizione può essere revocata udite le spiegazioni del membro inibito: nei casi previsti dal comma precedente, ed anche in altri casi di particolare gravità, che avvengano all'interno della sede della CPS, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre all'Assemblea di deliberare, nei confronti del membro cui è stata inflitta l'inibizione, l'interdizione a partecipare ai lavori della CPS per un periodo non superiore a tre riunioni. Prima della irrogazione delle sanzioni, al membro è concesso un contraddittorio con l'Ufficio di Presidenza eventuali spiegazioni.

Le sanzioni sono in ogni caso di natura inoppugnabile.

#### **Art. 39**

##### **Tumulto in aula**

Qualora sorga un tumulto nell'aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta viene sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la riunione, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo indeterminato, ovvero scioglierla.

In quest'ultimo caso il Presidente dispone per la riconvocazione della seduta.

#### **Art. 40**

##### **Mozione di sfiducia e dimissioni**

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione di sfiducia presentata da venti dei membri e approvata dall'aula a maggioranza dei rappresentanti, dove vi sia indicato il nominativo del membro che si intende apporre come successore dello sfiduciato.

I Coordinatori delle Commissioni possono essere rimossi dall'incarico con motivata mozione presentata da un membro e approvata a maggioranza degli studenti iscritti alla Commissione.

Tutte le cariche elettive, salvo differente disposizione, se soggette a dimissioni o ad impedimento permanente, se accolte sono sostituite dal candidato primo dei non eletti per il rispettivo incarico.

#### **Art. 41**

##### **Comitato per il Regolamento**

Nel caso in cui vi siano controversie sullo Statuto e sulla sua interpretazione riguardo i lavori della CPS, può essere istituito un Comitato per il Regolamento composto dai membri dell'Ufficio di Presidenza e da un numero equivalente di membri eletti dalla CPS, i quali si esprimono a maggioranza sulle questioni avanzate dando parere vincolante. Le decisioni deliberate dal suddetto Comitato formano una linea di indirizzo sulla quale la CPS è obbligata a rispettare per l'intero mandato.

### **CAPO XI**

#### **REVISIONE DELLO STATUTO**

#### **Art. 42**

##### **Revisione dello Statuto**

Ogni singolo membro può proporre modificazioni allo Statuto presentando opportuna richiesta scritta controfirmata da almeno venti membri.

Non sono effettuabili eccezioni e relative deroghe di natura eccezionale al presente regolamento ad esclusione dei documenti ad esso allegati.

Le proposte vengono esaminate dall'Ufficio di Presidenza, che riferisce all'assemblea durante la sessione successiva.

Eventuali proposte di modifica ed integrazione al presente Statuto, dopo essere state messe all'ordine del giorno della nuova riunione, debbono essere approvate con due successive votazioni da tenersi in due riunioni assembleari distinte, in giorni diversi, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei membri effettivi per essere adottate, ed hanno validità immediatamente dopo la loro approvazione.

#### **Art. 43**

##### **Norma transitoria**

In sede di prima applicazione del presente Statuto restano confermati il Presidente e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza eletti nelle precedenti riunioni della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze.

**Allegato B**

<b>Scuola</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Ambito</b>
statale	MACHIARELLI - CAPPONI	FIRENZE
statale	ELSA MORANTE - GINORI CONTI	FIRENZE
statale	IS CELLINI - TORNABUONI	FIRENZE
statale	AGRARIO di FIRENZE	FIRENZE
statale	SALVEMINI-D'AOSTA	FIRENZE
statale	IS LEONARDO DA VINCI	FIRENZE
statale	I.S.I.S. GALILEO GALILEI	FIRENZE
statale	SASSETTI - PERUZZI	FIRENZE
statale	LC DANTE	FIRENZE
statale	LC GALILEO	FIRENZE
statale	LC MICHELANGIOLO	FIRENZE
statale	GIOVANNI PASCOLI	FIRENZE
statale	LS LEONARDO DA VINCI	FIRENZE
statale	LS CASTELNUOVO	FIRENZE
statale	LS ANTONIO GRAMSCI	FIRENZE
statale	LS RODOLICO	FIRENZE
statale	I.P.S.S.E.O.A. AURELIO SAFFI	FIRENZE
statale	BUONTALENTI	FIRENZE
statale	LA DI PORTA ROMANA E S.F.	FIRENZE
statale	LA LEON BATTISTA ALBERTI	FIRENZE
statale	PEANO	FIRENZE
statale	MEUCCI	FIRENZE
statale	MARCO POLO	FIRENZE
statale	SS. ANNUNZIATA	FIRENZE
paritaria	CALAMANDREI	FIRENZE
paritaria	CAVOUR	FIRENZE
paritaria	PACINOTTI	FIRENZE
paritaria	DANTE ALIGHIERI	FIRENZE
paritaria	Ist. SALESIANO DELL'IMMACOLATA L. S. DON BOSCO	FIRENZE
paritaria	GIOVANNI XXIII	FIRENZE
paritaria	SACRO CUORE	FIRENZE
paritaria	L. FLYING SCHOOL	FIRENZE
paritaria	SANTA MARTA	FIRENZE
paritaria	SCUOLE PIE FIORENTINE	FIRENZE
paritaria	SUORE SERVE DI MARIA ADDOLORATA	FIRENZE
statale	ERNESTO BALDUCCI	MUGELLO
statale	CHINO CHINI	MUGELLO
statale	GIOTTO ULIVI	MUGELLO
statale	RUSSELL- NEWTON	FI Nord O
statale	A. M. ENRIQUES AGNOLETTI	FI Nord O
statale	P. CALAMANDREI	FI Nord O



<b>Scuola</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Ambito</b>
statale	GIORGIO VASARI	FI Sud Est
statale	GOBETTI - VOLTA	FI Sud Est
paritaria	Istituto MARSILIO FICINO	FI Sud Est
statale	ENRIQUES	Empolese
statale	IIS A. CHECCHI	Empolese
statale	G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI	Empolese
statale	LC VIRGILIO	Empolese
statale	FERMI - DA VINCI	Empolese
statale	LS IL PONTORMO	Empolese
paritaria	Istituto CALASANZIO	Empolese
paritaria	Istituto SS. ANNUNZIATA	Empolese

#### Ambiti Territoriali

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

D.D.G. 2 marzo 2016, n.42

<b>Ambito regionale</b>	<b>Ambito provinciale</b>	<b>Denominazione ambito</b>	<b>Comune/i</b>
AMBITO 004	FI 1	Firenze	Firenze
AMBITO 005	FI 2	Mugello, Valdarno e Valdisieve	Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Pelago, Pontassieve, Rufina, Scarperia e San Piero, Vicchio
AMBITO 006	FI 3	Fiorentina Nord Ovest	Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, Scandicci
AMBITO 007	FI 4	Fiorentina Sud Est	Bagno a Ripoli, Figline e Incisa Valdarno, Greve, Reggello, Impruneta, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa
AMBITO 008	FI 5	Empolese	Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci

Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze  
Stampato da: Sezione grafici ISIS Leonardo da Vinci Firenze  
Gennaio 2017